

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—

616° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 4 GENNAIO 1991

—

INDICE

Organismi bicamerali

Procedimenti d'accusa *Pag.* 2

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

VENERDÌ 4 GENNAIO 1991

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS
indi del Vice Presidente
SANTINI

La seduta inizia alle ore 11,10.

ESAME DELLA DENUNCIA SPORTA DAGLI ONOREVOLI DEPUTATI PATRIZIA
ARNABOLDI E GIOVANNI RUSSO SPENA

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi, dopo averne brevemente discusso, delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

Il Presidente MACIS riassume i contenuti della denuncia e della memoria aggiuntiva, presentate dagli onorevoli Arnaboldi e Russo Spena, in cui vengono ipotizzate le seguenti violazioni di legge a carico del Presidente della Repubblica: il rifiuto di deporre davanti al giudice Casson, in relazione all'articolo 366, terzo comma, del Codice penale; la lettera con la quale il Presidente della Repubblica ha «deciso e disposto» che il Consiglio Superiore della Magistratura non discutesse una questione posta all'ordine del giorno; la lettera, inviata al Presidente del Consiglio, con la quale il Presidente della Repubblica ventilava la possibilità di «autosospensione dalla carica»; la mancata informazione sulla struttura cosiddetta «Gladio» ed il mancato intervento ai fini del suo scioglimento; il delitto di apologia di reato, legato alla giustificazione della detta struttura. Viene altresì adombrata l'ipotesi del reato di cui all'articolo 241 del Codice penale, qualora risultasse che l'operazione «Gladio» fosse frutto di accordi tra il Sifar e la Cia di cui non furono informati il Parlamento e, in molti casi, lo stesso Governo. Infine, gli atti dei denunciati contengono osservazioni giuridiche sull'istituto dell'archiviazione per manifesta infondatezza, che formeranno oggetto di discussione del Comitato.

Dopo aver ricordato che il termine di cui all'articolo 10 del Regolamento per i procedimenti d'accusa concerne l'effettiva seduta,

non la mera convocazione, e che decorre dalla data in cui il Comitato riceve gli atti, si sofferma sull'articolo 8 della legge 5 giugno 1989, n. 219. A suo giudizio, al momento non vi era l'obbligo di informare il Presidente della Repubblica, in quanto è necessario far riferimento non all'istituto della comunicazione giudiziaria del vecchio Codice di procedura penale, ma ai principi del nuovo Codice di rito, per esempio l'articolo 405 del C.P.P., dal momento che non si può ipotizzare un trattamento deteriore del Presidente della Repubblica, rispetto agli altri cittadini.

Dando inizio al dibattito, raccomanda di attenersi ai compiti istituzionali di esaminare la sussistenza o meno dei presupposti per l'inizio dell'azione penale, volta alla messa in stato di accusa del Capo dello Stato.

Il senatore ONORATO pone un problema preliminare, chiedendo che il Comitato compia un minimo di indagini preliminari. Non sottovaluta la portata politica e giuridica della denuncia, ritenendo fondamentale il rapporto tra la materia dell'articolo 90 della Costituzione e la legittimità o meno della cosiddetta operazione «Gladio»: non vuole però affrontare la questione, dato che al riguardo è pendente una istruttoria penale, per cui si dovrebbe sospendere il procedimento, oppure proseguirlo, lasciando impregiudicata tale questione. I contenuti della denuncia riguardano sia l'operazione «Gladio» sotto il profilo storico, sia gli atteggiamenti attualmente tenuti dal Presidente Cossiga in ordine a questa vicenda. Sotto quest'ultimo profilo si tratta di valutare se tali comportamenti possono dar vita al reato di attentato alla Costituzione. Inoltre, la denuncia richiama anche la lettera, con la quale il Presidente della Repubblica ha minacciato l'autosospensione: non crede si possa decidere senza averla prima acquisita. In tal senso avanza in via pregiudiziale una richiesta formale, che non è in contrasto con l'esigenza di una definizione celere del caso.

Il deputato GUIDETTI SERRA dichiara di rendersi conto della gravità della denuncia, che riguarda il rappresentante dello Stato italiano ed il garante della Costituzione; a suo avviso della massima rilevanza sono i fatti attribuiti al Presidente Cossiga in relazione alla vicenda «Gladio», oggetto di una inchiesta penale la quale dovrebbe assumere carattere pregiudiziale anche nei confronti dell'odierno procedimento, tanto più che allo stato non si è in grado di conoscere l'esatta portata della citata struttura parallela, che, se fosse illecita, chiamerebbe in causa il Presidente della Repubblica, il quale, nell'assumere le funzioni e nel prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, aveva il dovere di informare il Paese e di smobilitare la struttura. Per queste considerazioni, ribadisce che il procedimento penale in corso ha una valenza pregiudiziale. Inoltre, qualora non si volesse accedere a tale impostazione, almeno si dovrebbe acquisire tutta la documentazione in possesso dell'autorità giudiziaria.

La definizione dei reati di cui all'articolo 90 della Costituzione è molto difficile: si chiede se di fronte a tale incertezza si possa archiviare *sic et simpliciter* la denuncia; ritiene sia necessario analizzare con

attenzione tutta la vicenda chiamata in causa dalla denuncia che pur non ha sottoscritto, date alcune personali perplessità.

Il deputato MELLINI ritiene opportuna una discussione in punto di diritto che preceda quella in punto di fatto, tanto più che la materia della responsabilità presidenziale non è trattata in modo particolarmente felice nella Costituzione; non è nemmeno chiara la responsabilità penale del Presidente della Repubblica dinanzi all'autorità giudiziaria per reati di diritto comune, dal momento che sembrerebbe mancare la necessità di qualsiasi autorizzazione a procedere.

A suo giudizio la genericità delle previsioni della Costituzione non è rispondente al criterio della tipicità della fattispecie di reato, proprio di qualsiasi civiltà giuridica: l'alto tradimento è previsto solo dal Codice penale militare (articolo 77), per cui - trattandosi di reato proprio, che può essere compiuto solo da militari, anche in congedo, ai sensi dell'articolo 7 del citato Codice - andrebbe verificata la posizione, nei riguardi dell'ordinamento militare, del Presidente Cossiga, il quale allo stato riveste, a suo giudizio, la qualifica di ufficiale superiore della Marina in congedo, avendo usufruito della cosiddetta «legge Marconi».

Dopo una interruzione del senatore VENTRE, che richiama l'esigenza di attenersi ai fatti contenuti nella denuncia, l'onorevole MELLINI riprende il suo dire, invitando a discutere in punto di diritto il *nomen iuris* dei fatti denunciati, nonché le funzioni del Parlamento in seduta comune e dello stesso Comitato per i procedimenti d'accusa. Inoltre, vi è una vera e propria «stortura costituzionale»: una eventuale dichiarazione di incompetenza aprirebbe rilevanti e pericolosi problemi di tipo giuridico e politico. Va pertanto affrontata la questione della competenza in ordine ai fatti anteriori alla assunzione della carica di Presidente della Repubblica.

I problemi sollevati sono pregiudiziali rispetto a qualsiasi altra decisione.

Il deputato FRACCHIA si sofferma sulle tre questioni poste dalla denuncia in esame. Innanzi tutto, circa il preteso rifiuto di testimoniare, dato che la testimonianza non costituisce un atto funzionale del Presidente della Repubblica, allora evidentemente si tratta di una ipotesi non legata all'articolo 90 della Costituzione, ma semmai di diritto comune, pur ritenendo che la fattispecie concreta non si sia verificata, non avendo il Presidente ricevuto nessun avviso formale a comparire, per cui non si può fare riferimento all'articolo 366, comma terzo, del Codice penale. Per queste ragioni sul punto non può che concludersi per la manifesta infondatezza. Ad identica conclusione si giunge per quanto riguarda il messaggio inviato al Consiglio Superiore della Magistratura ai fini della formazione dell'ordine del giorno, il quale messaggio non può configurare alcuna fattispecie penale in riferimento all'art. 90 della Costituzione e all'art. 283 C.P., tanto più che la questione è allo studio di una apposita Commissione del predetto organo a rilevanza costituzionale. Infine, per quanto concerne i comportamenti legati alla vicenda cosiddetta «Gladio» - richiamata l'impostazione metodologica suggerita dal deputato Mellini - ricorda

che il Presidente della Repubblica svolge una serie di funzioni, in relazione alle quali può essere responsabile, ai sensi dell'art. 90 della Costituzione, a fronte di comportamenti più che altro omissivi (cita i casi del rifiuto di indire le elezioni o referendum, oppure di nominare giudici costituzionali). Può essere responsabile anche per comportamenti commissivi, come ad esempio la nomina di un numero non consentito di giudici costituzionali. Inoltre, fa presente che la dottrina prevalente nega la responsabilità del Presidente della Repubblica, in via principale o in concorso, nel caso degli atti ufficiali controfirmati.

Il comportamento del Presidente della Repubblica va valutato con la massima attenzione, anche in relazione al bene tutelato dall'articolo 279 del Codice penale. Quando nella denuncia si afferma che il Presidente era consapevole della situazione di illegittimità della struttura «Gladio», tuttavia si dimentica di indicare quali siano i poteri a sua disposizione per ovviare a tale situazione, che a suo avviso non sono individuabili, spettando semmai ad altri organi. Al contrario, si chiede quale sarebbe la situazione, nel caso in cui avesse posto in essere autonomamente atti in proposito: anche volendo, il Capo dello Stato non avrebbe potuto sciogliere «Gladio». Sulla base di queste considerazioni, il Comitato si deve limitare a verificare se il Presidente della Repubblica avesse o meno il dovere di intervenire; per cui non può essere oggetto di indagine la vicenda «Gladio», all'attenzione di altri organi parlamentari. Per queste ragioni, anche su questo punto ritiene opportuna una archiviazione per manifesta infondatezza.

Il senatore POLLICE reputa utile acquisire elementi istruttori, onde decidere serenamente, attesa la gravità della questione, che non può essere tutta affrontata alla luce dell'opportunità politica. Dichiaratosi pertanto d'accordo con la richiesta del senatore Onorato, ribadisce che il Comitato deve vagliare i fatti *ex informata conscientia*, tanto più che la denuncia fa riferimento a questioni all'attenzione anche dell'autorità giudiziaria e contiene elementi seri, che lo convincono a sollecitare l'adozione di atti istruttori, da valutare con tutto il tempo necessario.

La questione più delicata da affrontare è costituita dal comportamento tenuto dal Presidente Cossiga all'epoca in cui rivestiva la carica di Sottosegretario per la Difesa. Nel momento in cui ha assunto le funzioni di Presidente della Repubblica, è divenuto capo delle forze armate ed ha assunto una precisa responsabilità; aveva quindi il dovere di comunicare un fatto lesivo dell'indipendenza del Paese, che rendeva instabile l'equilibrio democratico, tanto più che era uno dei pochi a conoscere la vicenda. Sul punto va ricordato il principio di cui all'articolo 40, secondo comma, del Codice penale. Inoltre, in relazione agli articoli 303 e 414 del Codice penale, si configura l'apologia di reato, dal momento che nel caso specifico la struttura «Gladio» è stata difesa dal Presidente della Repubblica, per cui si chiede se non si tratti della legittimazione di un fatto eversivo. Circa il rifiuto a testimoniare, va tenuto conto dell'articolo 366, terzo comma, del Codice penale, dal momento che appare anacronistico far riferimento alla sacralità della persona del sovrano. In ordine poi all'articolo 283 del Codice penale, il famoso messaggio del Presidente della Repubblica al Consiglio Superiore della Magistratura era teso a lederne l'indipendenza ed a paralizzarne le

funzioni: il «decido e dispongo» è un atto di imperio, illegittimo, tanto più che il Presidente della Repubblica non può compiere atti se non controfirmati dal Governo.

Circa le connessioni con la vicenda «Gladio», ormai i documenti resi noti consentono di ritenere che possa configurarsi una condotta omissiva del Presidente della Repubblica non solo per la mancata informazione sulla vicenda, ma anche per la menomazione dell'indipendenza del Paese, come del resto dimostrato dallo stesso fatto che per rendere pubblici alcuni documenti sia chiamato in causa il consenso dei servizi segreti di un altro stato. Richiamata la distinzione tra reati di pericolo e reati di danno, ritiene che possa essere ravvisato il reato di attentato alla Costituzione, rilevando come qualsiasi altro cittadino, nelle medesime condizioni, sarebbe già stato sottoposto a procedimento penale. Chiede pertanto al momento l'acquisizione di ulteriore materiale documentativo, riservandosi di precisarlo successivamente.

Il senatore MAZZOLA – dichiarato di condividere le argomentazioni di merito e di metodo del deputato Fracchia – fa presente che non spetta al Comitato indagare sulla materia richiamata dal senatore Pollice, al qual fine il Parlamento dispone di altri organi. Inoltre, non si possono ipotizzare comportamenti omissivi in relazione a poteri di cui il Presidente della Repubblica non dispone, nemmeno nella veste di capo delle forze armate, alla quale non può essere ricondotta la facoltà di sopprimere strutture come quella cosiddetta «Gladio». Pertanto, anche le richieste di tipo istruttorio vanno respinte, anche perchè non sussiste più nel nostro ordinamento la pregiudiziale penale di cui all'articolo 18 del vecchio Codice di rito. In punto di merito non possono ipotizzarsi, nemmeno alla stregua della denuncia e della memoria aggiuntiva, fattispecie commissive od omissive che facciano sorgere la responsabilità di cui all'articolo 90 della Costituzione. Infatti, lo stesso giudice Casson ha dichiarato di non aver emesso un atto formale di citazione a testimoniare. Per quanto riguarda il messaggio al Consiglio Superiore della Magistratura, l'atto definito da qualcuno di imperio non è comunque qualificabile come reato, tanto più che nella fattispecie concreta il Presidente ha riassunto le funzioni normalmente delegate al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. È altresì irrilevante l'eventuale acquisizione della lettera relativa alla cosiddetta autosospensione, della quale tra l'altro non si conosce con certezza nemmeno l'esistenza.

Ricordato che ai sensi del nuovo codice di procedura penale l'archiviazione avviene al di fuori dell'inizio dell'esercizio dell'azione penale, ritiene che il Comitato possa procedere alla archiviazione per manifesta infondatezza, con la celerità richiesta dall'esigenza istituzionale di definire rapidamente una situazione così delicata.

Il deputato VAIRO – premesso che dall'articolo 90 è desumibile una distinzione tra reati funzionali e reati comuni e richiamate le considerazioni dell'onorevole Fracchia – sottolinea come sia comunque necessario un reato, quale presupposto di condotta per l'ipotesi di attentato alla Costituzione, che nelle fattispecie in esame non sussisterebbe, innanzi tutto per quanto concerne le vicende della testimonianza

davanti al giudice Casson ed il C.S.M.. Per quanto concerne la struttura «Gladio», ricorda come il Presidente della Repubblica non disponga di poteri istituzionali al riguardo. Relativamente alla pretesa sussistenza di una pregiudiziale penale, vi è un vizio logico, dal momento che allora bisogna ritenere che nella denuncia si sia fatto riferimento a ciò che deve essere ancora accertato, tanto più che trattandosi di reati a forma libera occorrerebbero prove ancora più stringenti rispetto ai reati a forma vincolata.

In ordine all'articolo 40, secondo comma, del Codice penale, che fa riferimento ad una omissione di carattere giuridico e non di tipo naturalistico, manca il rapporto di causalità giuridica omissiva, tanto più che la norma presuppone un evento legato ad un delitto già verificatosi, mentre invece la fattispecie contestata è ancora soggetta a varie valutazioni. Anche in questo caso la denuncia ha un vizio logico. Conclude aderendo alla tesi della manifesta infondatezza della denuncia, esclusivamente sulla quale il Comitato deve pronunciarsi.

Il senatore FILETTI precisa che il Comitato è convocato sulla base degli atti pervenuti, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, mentre l'articolo 90 della Costituzione individua la responsabilità del Presidente della Repubblica soltanto per i reati posti in essere nell'esercizio delle sue funzioni. Sottolineata la necessità di distinguere tra eventi precedenti all'elezione a Presidente della Repubblica e comportamenti posti in essere durante il mandato, tra atti omissivi ed atti commissivi nell'esercizio delle funzioni, nonché tra argomentazioni di diritto ed elementi di fatto e condivise le considerazioni già svolte in precedenza per suffragare la conclusione della manifesta infondatezza, si sofferma sull'*iter* procedurale; a suo avviso l'articolo 8 della legge n. 219 del 1989 va distinto dall'articolo 11, nel senso che nella prima ipotesi verrebbe consentita l'immediata archiviazione per manifesta infondatezza, mentre l'articolo 11, contenente una serie di adempimenti formali (tra cui l'avviso al Presidente della Repubblica ed il decorso dei dieci giorni), fa riferimento alla qualità di «inquisito», che sorge solo dopo l'apertura formale di indagini da parte del Comitato. A suo giudizio il Comitato deve pronunciarsi su tale questione procedurale, prima di addivenire ad una soluzione di merito.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 14,45).

Il senatore CASOLI fa presente che con l'eventuale accoglimento della richiesta istruttoria, avanzata dal senatore Onorato, verrebbe scavalcata la fase preliminare, volta alla valutazione della manifesta infondatezza o meno della denuncia, per iniziare direttamente la fase successiva delle indagini. Ma al momento si tratta di decidere la possibile archiviazione allo stato degli atti, la quale magari potrà essere superata in futuro dall'emergere di fattispecie nuove. Dichiarato di condividere le considerazioni del deputato Fracchia e dei senatori Mazzola e Filetti, rileva che nella denuncia le argomentazioni sono di ordine più che altro politico, soprattutto per quanto concerne il

riferimento alla vicenda «Gladio», sulla quale si debbono pronunciare altri organismi, come ricordato nella stessa denuncia. Proprio la problematicità della medesima denuncia dimostra come allo stato degli atti non si possa che concludere per la manifesta infondatezza. Nè si può richiamare l'istituto della pregiudiziale penale, non previsto dalla legge e dal Regolamento concernenti i procedimenti d'accusa, data anche la particolare natura del Comitato. Per queste ragioni è d'accordo con la proposta di archiviare la denuncia per manifesta infondatezza, salvo eventuali risultanze future.

Il senatore COVI condivide le decisioni assunte dal Presidente Macis sotto il profilo procedurale per quanto concerne la convocazione del Comitato, rilevando altresì che l'articolo 11 della legge n. 219 del 1989 si applica solo per le decisioni che seguono l'apertura di una fase istruttoria. Al momento, l'articolo 8 della stessa legge consente una decisione di archiviazione per manifesta infondatezza, in linea con i principi di cui all'articolo 405 del C.P.P. applicabile in virtù del rinvio dell'articolo 34 della legge n. 20 del 1962. Pur sembrandogli la memoria aggiuntiva più argomentata della denuncia originaria, condivide del tutto le osservazioni dell'onorevole Fracchia, le quali possono costituire la base per la motivazione di una eventuale proposta di archiviazione.

Circa il ventilato rifiuto a comparire, semmai si tratta di un atto non compiuto nell'esercizio delle funzioni, anche se a suo avviso un atto formale di citazione non è stato mai emesso dal giudice Casson e lo stesso Presidente Cossiga si è limitato a manifestare al Governo le proprie perplessità. Relativamente al messaggio al Consiglio Superiore della Magistratura, che pur ha destato qualche perplessità per l'esuberanza della formula «decido e dispongo», non si può ritenere che tale atto dia vita ad un attentato alla Costituzione, tanto più che la materia della formazione dell'ordine del giorno del Consiglio Superiore della Magistratura è all'attenzione di una apposita commissione di studio. Circa la vicenda «Gladio», non essendo individuabili poteri presidenziali per lo scioglimento della struttura, non si possono ipotizzare comportamenti omissivi; mentre risulterebbe del tutto mancante l'ipotesi del dolo specifico, circa la ventilata apologia di reato, proprio perchè è stata affermata la legittimità dell'organizzazione. Sulla richiesta istruttoria del senatore Onorato, fa presente che la stessa memoria aggiuntiva non fa più riferimento alla lettera di autosospensione, che quindi deve considerarsi più che altro un argomento di colore della denuncia originaria. Per queste ragioni, allo stato propone l'archiviazione della denuncia.

Il deputato BIONDI - sottolinea la notevole differenza tra la memoria aggiuntiva e la denuncia originaria, che sembrava una mozione politica più che un esposto in chiave giuridica - rileva che comunque la stessa memoria aggiuntiva ha svelato i limiti della denuncia, dimostrando l'impossibilità di individuare fattispecie concrete da incasellare in figure delittuose ed in particolare in reati presidenziali. Il giudice Casson non ha emesso un atto di citazione formale, per cui non può ipotizzarsi il rifiuto di testimoniare; per quanto concerne il messaggio al Consiglio Superiore della Magistratura, non

vanno confuse critiche istituzionali e valutazioni giuridiche riguardanti i reati presidenziali. Infine, per quanto riguarda la vicenda «Gladio» non vi sono problemi di pregiudizialità: allo stato vi è una *res dubia*, che esula dalle competenze del Comitato e non può costituire il presupposto per l'apertura del procedimento di messa in stato di accusa. Nè si può ricorrere all'articolo 40 del Codice penale, non trattandosi di una omissione, in quanto non vi era un dovere di un intervento diretto; nel caso eventuale di una sopraggiunta opinione sulla illegittimità della struttura, semmai il Presidente avrebbe potuto disporre di una mera potestà facoltativa di manifestare un orientamento agli organi competenti. Inoltre, per l'apologia di reato, è evidente che occorre che vi sia un reato accertato di cui fare apologia. Circa l'accordo tra il Sifar e la Cia, è chiaro che vi possono essere relazioni internazionali, che implicano, sulla base della condizione di reciprocità, condizionamenti che non possono considerarsi lesioni alla sovranità nazionale. Il problema della liceità o meno della struttura «Gladio» è in ogni caso altra questione rispetto al procedimento d'accusa, riguarda la competenza di altri organi, e non implica obblighi di pregiudizialità.

Il deputato RIZZO ritiene che il Comitato non debba esercitare un sindacato politico, a differenza dell'*impeachment* previsto in altri ordinamenti, e lo stesso articolo 90 della Costituzione, che non fa un chiaro riferimento a responsabilità di tipo penale, deve essere letto alla luce degli articoli 13 e 15 della legge costituzionale n. 1 del 1953. In ogni caso, persiste una grave lacuna nell'ordinamento, che non prevede fattispecie proprie riferite al Capo dello Stato, per cui l'interprete deve inquadrare i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione nell'ambito di altre norme penali vigenti: a suo avviso, bisogna fare riferimento ai reati comuni, con la necessaria integrazione, trattandosi di un reato proprio (del Presidente della Repubblica), commesso nell'esercizio (e non a causa) delle sue funzioni, per cui non assumono alcuna rilevanza i comportamenti precedenti all'elezione. Inoltre, la gravità del reato individuato deve essere tale da inquadrarsi nelle fattispecie astratte dell'attentato alla Costituzione e dell'alto tradimento.

È opportuno però fare chiarezza sulle competenze del Comitato, che può compiere tutte le indagini ritenute opportune e non deve giudicare esclusivamente allo stato degli atti, anche se deve limitarsi all'accertamento dei fatti denunciati. Nel merito, il rifiuto a testimoniare potrebbe semmai configurare un reato comune, anche se preliminarmente va fatta notare la mancanza di un atto formale di citazione. Inoltre, esclude che il Presidente della Repubblica possa imporre una sua valutazione al Consiglio Superiore della Magistratura, anche se ritiene che il messaggio denunciato non possa dare vita ad un reato presidenziale, data la mancanza di norme legislative in materia di rapporti tra il Presidente della Repubblica ed il Consiglio Superiore della Magistratura. Sulla vicenda «Gladio», nel merito della quale a suo avviso non bisogna entrare, rileva come non rientri tra i poteri presidenziali lo scioglimento dell'organizzazione. È pertanto indispensabile far riferimento esclusivamente ai fatti di cui alla denuncia, che allo stato consentono l'archiviazione. Infine, per quanto concerne la minacciata autosospensione, ancora una volta occorre far riferimento

all'esercizio delle funzioni presidenziali ed interrogarsi se la lettera, ammesso che esista, sia stata spedita proprio nella qualità di Presidente della Repubblica: però un accertamento sul punto andrebbe svolto, anche per raggiungere la certezza che non vi siano state pressioni sul Governo. Per tali ragioni, pur essendo d'accordo sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza, si associa alla richiesta istruttoria del senatore Onorato.

Il deputato CARIA - premesso di condividere le considerazioni dei deputati Fracchia e Vairo e del senatore Mazzola - rileva che non è stato mai notificato un atto formale di citazione a comparire; mentre a suo avviso il Capo dello Stato aveva titolo a determinare l'ordine del giorno del Consiglio superiore della Magistratura, materia comunque al momento controversa. Circa l'organizzazione «Gladio», la cui costituzione giudica legittima, anche in considerazione del periodo storico, ricorda che lo stesso Presidente della Repubblica ha dichiarato che eventuali deviazioni dovranno essere valutate nelle competenti sedi. Circa l'acquisizione di ulteriore documentazione, fa presente che sono in corso indagini dell'autorità giudiziaria, del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo: un'eventuale sospensione dell'esame della denuncia, in attesa di elementi istruttori, data la presenza delle ricordate indagini, equivarrebbe ad un rinvio *sine die*, quanto mai inopportuno nell'attuale delicata situazione.

Il deputato FINOCCHIARO FIDELBO, condivisa l'esigenza di affrontare la delicatissima questione con estremo rigore, richiama l'attenzione su un apparente paradosso: per i reati comuni il Presidente della Repubblica non è assistito nemmeno dal filtro di una autorizzazione a procedere, mentre vi è l'irresponsabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne nei casi di attentato alla Costituzione e di alto tradimento. Ma in realtà non si tratta di un paradosso: l'irresponsabilità ricordata deriva dalla volontà del Costituente di limitare i poteri dello stesso Presidente della Repubblica, tanto è vero che secondo la dottrina prevalente gli atti controfirmati dal Governo, ai sensi dell'articolo 89 della Costituzione, sono esenti da responsabilità, per cui si tratterebbe di una irresponsabilità non di tipo regio. Per quanto concerne la descrizione dei comportamenti riconducibili all'articolo 283 del Codice penale, a suo avviso deve trattarsi di atti propri del Presidente della Repubblica, legati a suoi comportamenti funzionali, al qual riguardo un nucleo essenziale descrittivo, anche se non esclusivo, è dato dall'art. 87 della Costituzione che contempla gli atti propri del Presidente.

Circa l'eventuale acquisizione della lettera inviata al Presidente del Consiglio, non ritiene sia utile per giudicare la sussistenza o meno della fattispecie di cui all'articolo 283 del Codice penale: infatti, in ogni caso si tratterebbe di un atto posto in essere al di fuori delle funzioni tipiche presidenziali ed inidoneo a ledere il bene protetto dalla norma penale da ultimo richiamata, anche se il Gruppo comunista rivolge una grande attenzione in sede politica all'atto in questione, come dimostrato dall'interpellanza che verrà tra breve posta all'ordine del giorno della Camera.

Il deputato VALENSISE - richiama le considerazioni del senatore Filetti, secondo il quale l'articolo 8, comma 2, della legge n. 219 del 1989 prevede una fase preliminare per la diretta declaratoria dell'incompetenza o dell'archiviazione per manifesta infondatezza, come del resto dimostrato dalla precedente seduta del 26 luglio 1989 - sottolinea che la denuncia non contiene elementi penalmente rilevanti, come dimostrato dalle stesse richieste istruttorie avanzate da appartenenti allo stesso Gruppo parlamentare dei firmatari della denuncia. Se non vi sono elementi di reità, allora la denuncia deve considerarsi infondata. Da sempre il Gruppo del Movimento sociale italiano esige che si faccia chiarezza su tutte le vicende inquietanti dei decenni trascorsi, per cui segue con attenzione le indagini dell'autorità giudiziaria, del Comitato parlamentare per i servizi segreti e della Commissione di inchiesta sul terrorismo. Proprio per questo, richiama l'attenzione sul fatto che in caso di apertura delle indagini, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento per i procedimenti d'accusa, gli accertamenti in corso delle Commissioni di inchiesta parlamentari dovrebbero essere sospesi, con il rischio quindi di dare vita ad una operazione politicamente sprovveduta, con grave pregiudizio per quegli accertamenti parlamentari sollecitati dagli stessi denunciati. Pertanto, ritiene debba procedersi all'immediata archiviazione per manifesta infondatezza *ex art. 8* della legge menzionata, lasciando quindi spazio alle indagini in corso presso altri organi parlamentari, che eventualmente potrebbero in futuro fornire ulteriori elementi, idonei a chiamare in causa nuovamente le competenze del Comitato.

Il senatore CORRENTI rileva che la responsabilità del Presidente della Repubblica può essere di tipo comune, ministeriale, legata all'articolo 90 della Costituzione o, infine, di carattere politico. Un eventuale giudizio politico non è di competenza del Comitato, nè si può accedere all'ipotesi di una sospensione in attesa del giudizio penale, date le norme del nuovo codice di rito. Non condivide la richiesta di acquisire la lettera inviata al Presidente del Consiglio, della quale non è certa nemmeno l'esistenza materiale. Non sussistono pertanto indizi per ritenere che non si possa concludere per la manifesta infondatezza della denuncia anche per quanto concerne il ventilato rifiuto a testimoniare ed il messaggio al Consiglio Superiore della Magistratura, che non possono configurarsi come attentati alla Costituzione. Richiamata la necessità di non porre ostacoli alle indagini di altri organi parlamentari sulla vicenda «Gladio», si dichiara d'accordo sull'archiviazione per manifesta infondatezza.

Il senatore CORLEONE rileva che dal dibattito è emerso come anche eventuali violazioni della Costituzione di per sé non rappresentino le ipotesi di cui all'articolo 90 della Costituzione. È in corso un giudizio su di un'epoca storica e non si può ricorrere ad eventuali scorciatoie: del resto, la denuncia si presenta più che altro come un documento politico. In ogni caso, un eventuale decisione di archiviazione - che deve lasciare impregiudicata la questione della legittimità o meno della struttura «Gladio» e delle eventuali deviazioni - consentirebbe di evitare il rischio di bloccare le indagini degli altri organi

parlamentari, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento per i procedimenti d'accusa. Dopo aver ricordato che non vi è nemmeno certezza sull'esistenza della lettera in questione, dichiara che la denuncia appare al momento prematura, prima ancora che infondata, per cui ribadisce l'esigenza di archivarla, lasciando impregiudicati gli scenari che in futuro dovessero profilarsi. Si tratta pertanto di una decisione che appare obbligata, per la quale sembra preferibile una motivazione essenziale.

Il Presidente MACIS, dichiarata chiusa la discussione generale, fa presente che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per i procedimenti d'accusa le deliberazioni debbono essere assunte dalla maggioranza dei componenti il Comitato (comma 1), i quali non possono astenersi dal voto (comma 2), avvertendo che porrà in votazione per prima la proposta di archiviazione, il cui eventuale accoglimento sarebbe preclusivo delle altre richieste di carattere istruttorio. Infine, si dichiara disponibile a stendere uno schema di motivazione dell'ordinanza di archiviazione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 219 del 1989.

Sull'ordine dei lavori si svolge un dibattito, nel corso del quale prendono la parola il deputato MELLINI (secondo il quale sarebbe preferibile dare mandato al Presidente di stendere la motivazione, anche sulla base delle considerazioni espresse in sede di dichiarazione di voto dai vari Gruppi), il deputato GUIDETTI SERRA (che, non potendosi astenere, preannuncia che non parteciperà al voto), il senatore POLLICE (il quale avanza varie ipotesi, come la sospensione della seduta per stendere la motivazione o la lettura di una proposta di archiviazione già motivata), il senatore ONORATO (il quale, sottolineata la rilevanza della motivazione per l'opinione pubblica, si dichiara disponibile al ritiro della richiesta istruttoria, onde evitare difficoltà procedurali), il senatore MAZZOLA (che ritiene preferibile la lettura pregiudiziale di uno schema di motivazione da parte del Presidente, disponibile al riguardo) e il deputato MATRANTUONO, il quale aderisce all'impostazione del Presidente.

Dopo che il Presidente MACIS ha dato lettura di un primo schema di motivazione, il deputato RIZZO propone che, per quanto riguarda il rifiuto a testimoniare ed il messaggio al Consiglio Superiore della Magistratura, venga specificato che trattasi eventualmente di reati comuni, mentre, relativamente alla vicenda «Gladio», che esulano dalle competenze del Comitato eventuali accertamenti sulla sua legittimità, non potendosi nemmeno far riferimento all'ipotesi dell'articolo 40 del C.P. Inoltre, andrebbe precisato che l'apologia di reato di per sé non rappresenta un attentato alla Costituzione e gli eventuali accordi tra la Cia ed il Sifar non investono le funzioni dell'attuale Presidente della Repubblica, sottolineando altresì la mancanza di rilevanza penale della lettera al Presidente del Consiglio.

Il senatore GALLO ritiene opportuno sottolineare nella motivazione la particolare natura degli illeciti dell'articolo 90 della Costituzione

come definiti dalla legge costituzionale n. 1 del 1953, alla luce del principio costituzionale della tassatività delle fattispecie penali (articolo 25 della Costituzione), che non può non applicarsi nei confronti del Capo dello Stato. Inoltre, l'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1953 si configurerebbe come un *monstrum* giuridico, qualora per le sanzioni non si potesse fare riferimento alle fattispecie astratte di diritto penale comune e militare. Il reato presidenziale è di tipo proprio, può essere compiuto solo nell'esercizio delle funzioni, mediante abuso delle stesse o violazioni dei doveri d'ufficio. Bisogna quindi far presente che i fatti denunciati, ma non accertati, non si inquadrano in alcun figura di reato riconducibile alle ipotesi dell'art. 90 della Costituzione, anche perchè lo stesso art. 425 del Codice di procedura penale privilegia, tra le cause di non luogo a procedere, quella per la quale il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dopo interventi di tipo procedurale dei senatori CORRENTI e SANTINI, nonché dei deputati FRACCHIA e MELLINI, il Presidente MACIS prospetta una seconda bozza di motivazione per l'ordinanza di archiviazione, la quale bozza verrà integrata e precisata alla luce degli elementi contenuti nelle dichiarazioni di voto, sulla base del mandato che al riguardo il Comitato gli conferisce.

Il Presidente MACIS avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza.

Il deputato MELLINI si dichiara favorevole all'archiviazione, pur non condividendo del tutto le motivazioni enunciate. Per esempio, il rifiuto a testimoniare, se non è configurabile come attentato alla Costituzione, rappresenta però un atto tipico del Presidente della Repubblica, che ha rivendicato una prerogativa al riguardo: a suo avviso, andrebbe precisato che si tratta di un atto presidenziale incensurabile, non di diritto comune. Dal dibattito è emersa una certa confusione circa il reato di attentato alla Costituzione, che non può ritenersi sussistente in ogni caso di violazione della Costituzione, perchè allora si verificherebbe anche nel caso di approvazione di leggi poi giudicate incostituzionali dalla Consulta. Nè impartire una «lezione» al Consiglio Superiore della Magistratura può significare attentato alla Costituzione. Allo stato non sono configurabili la natura della struttura cosiddetta «Gladio» nè il valore degli accordi tra il Sifar e la Cia. Raccomanda infine al Presidente di stendere una motivazione stringata.

Il deputato GUIDETTI SERRA dichiara che non parteciperà al voto, data l'impossibilità giuridica dell'astensione. La denuncia contiene comunque elementi degni di essere presi in considerazione: in ogni caso, non condivide l'impostazione secondo cui dovrebbe decidere solo allo stato degli atti il Comitato, le cui eventuali attività istruttorie precluderebbero lo svolgimento degli accertamenti di competenza di altri organi. Ribadisce la ragioni di fondo delle proprie perplessità, sottolineando l'incertezza nella definizione dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, a suo avviso configurabili non solo in relazione alle funzioni di cui all'articolo 87 della Costituzione;

versandosi nell'ipotesi di alto tradimento nel caso in cui venissero traditi gli interessi del popolo o di una sua parte rilevante. Riconosce che la denuncia è debole e forse esprime una valenza più che altro politica: ma nell'insieme fa riferimento ad un complesso di comportamenti, che potrebbero aver messo in pericolo l'ordinamento costituzionale. Per una parte della motivazione per l'archiviazione potrebbe essere d'accordo, ma non per altre parti, soprattutto per quanto concerne il messaggio al Consiglio Superiore della Magistratura. Comunque, si chiede se sia opportuno archiviare subito, senza alcuna attenzione alle pur minime richieste istruttorie avanzate, in ordine all'insieme dei fatti che debbono essere globalmente presi in considerazione.

Il senatore ONORATO ritira la proposta di acquisire la lettera al Presidente del Consiglio (con la quale a quanto sembra si chiedevano le dimissioni di un ministro), che a suo avviso inequivocabilmente esiste; alla luce delle notizie apparse sulla stampa la lettera è stata consegnata dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica ed ha addirittura provocato la sospensione di una riunione del Consiglio dei Ministri. Vanno evitate semplificazioni eccessive: la denuncia fa riferimento a questo fatto, in relazione all'articolo 283 del Codice penale, che richiama anche la forma di governo; si interroga se un eventuale atto, con il quale il Presidente della Repubblica chiede le dimissioni di un Ministro, possa configurare la volontà di modificare la forma di governo da parlamentare in presidenziale. Queste sono le ragioni per cui riteneva indispensabile acquisire la citata lettera, al fine di una maggiore certezza nelle decisioni da assumere. Il Comitato non deve pronunciarsi solo allo stato degli atti, potendosi avvalere di poteri di indagine. Si augura comunque che in sede parlamentare possa essere effettuato l'accertamento documentale da lui richiesto, che in ogni caso, essendo di facile e rapida effettuazione, non avrebbe comportato una sospensione delle inchieste parlamentari in corso, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento.

Con queste precisazioni, ritirata la richiesta istruttoria, che del resto non aveva raccolto grandi consensi, a questo punto si dichiara favorevole all'archiviazione, pur lamentando una notevole sottovalutazione dettata da quelle stesse ragioni politiche, che vengono criticate nei denunciati.

Ai fini dell'articolo 90 della Costituzione occorre far riferimento alle fattispecie delittuose comuni, con l'aggiunta di un *quid pluris* di tipo soggettivo ed oggettivo, nonchè di un grave evento giuridico. Pertanto la decisione odierna non deve vincolare l'attività futura del Comitato. Il mancato scioglimento della struttura «Gladio» e la questione degli accordi tra i servizi di informazione non rientrano tra le funzioni presidenziali, nemmeno facendo riferimento all'articolo 40 del Codice penale. Manca altresì il presupposto, trattandosi di una condotta privata, per inquadrare l'eventuale rifiuto a testimoniare come un atto di attentato alla Costituzione. Circa il messaggio al Consiglio Superiore della Magistratura, se non altro per la mancanza di abitudine, non può configurarsi come un comportamento idoneo a prefigurare un attentato alla Costituzione.

Il senatore POLLICE, sottolineate le motivazioni politiche degli interventi a favore della archiviazione, si dichiara contrario a tale proposta, soprattutto dopo le motivazioni illustrate dal Presidente. Ma forse il giudizio è stato precostituito nelle segreterie politiche dei partiti. In particolare non è stato esaminato con la dovuta attenzione l'atto del giudice Casson, volto a concordare le modalità per l'assunzione della testimonianza, che equivale alla ordinaria citazione per i comuni cittadini. Il complesso degli atti indicati fa ritenere fondata la denuncia degli onorevoli Russo Spena ed Arnaboldi, per cui quanto meno sarebbe stata preferibile una relazione sui fatti al Parlamento, onde consentire a tutti i parlamentari di esprimersi al riguardo.

Il senatore FRANCHI concorda con la proposta di archiviare la denuncia per manifesta infondatezza anche per evitare qualsiasi interferenza con le altre indagini concernenti la struttura «Gladio»; un caso che resta aperto. È auspicabile che nelle sedi competenti si faccia emergere tutta la verità, al fine di accertare eventuali responsabilità. Sul merito, ricorda che il Presidente della Repubblica non ha ricevuto alcuna richiesta formale a comparire come testimone; mentre il messaggio al Consiglio Superiore della Magistratura non costituisce la violazione di alcuna fattispecie legale. Infine, l'eventuale scioglimento dell'organizzazione «Gladio» era di competenza del Governo e non del Capo dello Stato.

Il deputato MASTRANTUONO preannuncia il voto favorevole sulla proposta di archiviazione, dal momento che i fatti denunciati non consentono di configurare le ipotesi di attentato alla Costituzione e di alto tradimento, non essendone riscontrabili nemmeno i presupposti, per quanto concerne le varie questioni sollevate (il rifiuto a testimoniare, il messaggio al Consiglio Superiore della Magistratura, la vicenda «Gladio»). Infine, per quanto riguarda la minaccia di autosospensione, giuridicamente manca qualsiasi traccia del fatto.

Il deputato GORGONI, preannunciando il voto favorevole sulla proposta di archiviazione, sottolinea la totale infondatezza della denuncia, i cui contenuti non sono certo rispondenti ai principi dello Stato di diritto e ricordano certi processi sommari di staliniana memoria, trattandosi non di accuse, ma di teoremi, basati su presupposti da dimostrare. Inoltre, anche qualora in futuro si provasse l'esistenza di un collegamento tra «Gladio» e presunte deviazioni, risulterebbe difficile ravvisare eventuali responsabilità del Presidente della Repubblica. Della debolezza politica della denuncia si sono resi conto gli stessi sottoscrittori, che hanno presentato una memoria aggiuntiva che però contiene un'accusa fondata esclusivamente su pregiudizi politici e tesi prefabbricate. Lo stesso Presidente Cossiga ha distinto tra la legittimità della costituzione di «Gladio» ed eventuali deviazioni, mentre è estremamente discussa tra le forze politiche e gli stessi giuristi la sussistenza di una capacità testimoniale del Presidente della Repubblica. L'accusa appare non solo infondata, ma anche faziosa e strumentale, anche per quanto riguarda il riferimento alla struttura parallela dei servizi di informazione, presente in altri paesi della NATO,

avendo una funzione difensiva. Eventuali deviazioni sono ancora da accertare, e non possono pertanto essere addebitate al Presidente della Repubblica.

Il deputato BIONDI – dato atto al deputato Guidetti Serra del gesto di grande responsabilità compiuto e premesso che sulla questione non ha ricevuto alcuna pressione da parte della Segreteria del Partito liberale – preannuncia il voto favorevole sulla proposta di archiviazione, che esprime con coscienza, sottolineando l'esigenza di distinguere le valutazioni, attinenti all'opportunità di atti e comportamenti, dalle considerazioni di ordine giuridico.

Il deputato NICOTRA, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, richiama il principio della tassatività delle fattispecie penali: nel preteso rifiuto a testimoniare, manca addirittura il presupposto per la configurazione del reato; la formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio Superiore della Magistratura attiene ad un potere proprio del suo Presidente, il quale se ne è riappropriato, dopo averlo delegato al Vice Presidente. Infine, circa la questione «Gladio», non esiste la possibilità di scorgere abusi di potere o violazioni di doveri specifici da parte del Presidente della Repubblica. Il Gruppo della Democrazia cristiana si affida all'autorità giudiziaria ed alle Commissioni parlamentari competenti per gli approfondimenti di merito sulla vicenda, e, se vi sono state deviazioni, esse devono essere perseguite.

Il deputato CARIA annuncia il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza.

Il deputato VALENSISE annuncia il voto favorevole sull'archiviazione della denuncia, anche per consentire agli altri organi parlamentari di compiere tutti i necessari accertamenti sulle vicende tormentate degli ultimi decenni.

Dopo un annuncio di voto favorevole del deputato RIZZO, il Presidente MACIS – richiamando la prassi della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, nonché il precedente della prima seduta del Comitato – propone la votazione palese.

Il senatore MAZZOLA condivide motivatamente la proposta del Presidente, che è accolta all'unanimità.

Dopo interventi del deputato MELLINI e del senatore POLLICE, il Presidente MACIS pone ai voti la proposta di archiviare per manifesta infondatezza la denuncia presentata dai deputati Arnaboldi e Russo Spina.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 18.